



AVVISO

Selezione per il passaggio alla posizione economica immediatamente superiore nell'ambito della categoria di appartenenza in applicazione dell'art. 79 del CCNL del comparto Università per il quadriennio giuridico 2006/2009 sottoscritto il 16/10/2008, riservata al personale in servizio a tempo indeterminato che abbia maturato almeno 2 anni di servizio effettivo nella posizione economica di appartenenza, con esclusione del personale di cui all'art. 64 del medesimo CCNL

LA DIRETTRICE GENERALE F.F.

VISTO il CCNL del personale del comparto Università per il quadriennio giuridico 2006/2009 sottoscritto il 16 ottobre 2008 e in particolare gli artt. 64, 79, 81 e 82;

VISTO il CCNL del personale del comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016/2018 sottoscritto il 19 aprile 2018;

VISTO il CCI per il 2020 sottoscritto in data 22/02/2021 dalle delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale e in particolare l'art. 3;

DECRETA

Art. 1 - Indizione della selezione per la progressione economica orizzontale

1. È indetta, per l'anno 2020, una selezione per il passaggio alla posizione economica immediatamente superiore nell'ambito della categoria d'appartenenza ai sensi dell'art. 79 del CCNL del comparto Università per il quadriennio giuridico 2006/2009 sottoscritto il 16 ottobre 2008 e dell'art. 3 del CCI per l'anno 2020.

Art. 2 – Requisiti

1. Alla selezione può partecipare il personale in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° gennaio 2020 e che abbia maturato almeno 2 anni di servizio effettivo nella posizione economica in godimento alla data del 31 dicembre 2019. Concorrono al computo dei 2 anni di servizio effettivo eventuali periodi lavorativi prestati nella stessa categoria di appartenenza con contratti di lavoro a tempo determinato.

Art. 3 – Esclusioni

1. Non possono partecipare alla selezione i dipendenti che siano incorsi, nell'ultimo biennio, in sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto e senza essere incorsi in misure cautelari di sospensione del servizio, a meno che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l'assoluzione almeno in primo grado.

2. Non può, altresì, partecipare alla selezione il personale di cui all'art. 64 del CCNL del comparto Università per il quadriennio normativo 2006/2009, sottoscritto il 16/10/2008.

3. L'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi momento con provvedimento motivato del Direttore Generale.



Art. 4 – Modalità e termini per la presentazione della domanda

1. La domanda deve essere presentata **entro e non oltre martedì 30 novembre 2021** in modalità telematica mediante la compilazione all'indirizzo <https://forms.office.com/r/zcyB1LPf2s>.
2. Nella domanda devono essere dichiarati ed autocertificati i titoli posseduti, di cui al successivo articolo 5.
3. Non si terrà conto delle domande pervenute oltre il termine stabilito o presentate in modalità diversa dalla telematica.
4. Al termine della procedura selettiva, i titoli dichiarati - se non già in possesso dell'Amministrazione - devono essere depositati nel fascicolo personale.
5. L'Amministrazione effettuerà il controllo sulla veridicità di quanto dichiarato nella domanda.

Art. 5 – Criteri e indicatori di valutazione dei titoli

1. La valutazione dei titoli è effettuata, ai sensi dell'art. 82, comma 2, del CCNL 16/10/2008, tenendo conto dei seguenti criteri e indicatori ponderati:
 - a) formazione certificata e pertinente;
 - b) arricchimento professionale derivante dall'esperienza lavorativa, con esclusione di automatismi legati al decorso dell'anzianità, desumibile dall'attribuzione di incarichi di responsabilità e/o specialistici;
 - c) qualità delle prestazioni individuali con valutazione almeno pari a 71 per l'anno 2020 in applicazione del sistema di valutazione di Ateneo come previsto dall'art. 81 del CCNL del 16/10/2008;
 - d) anzianità di servizio prestato senza essere incorsi negli ultimi due anni in sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto e senza essere incorsi in misure cautelari di sospensione del servizio, a meno che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l'assoluzione almeno in primo grado;
 - e) titoli culturali e professionali (incarichi; pubblicazioni; collaborazioni; docenza o frequenza in convegni e seminari di studio, corsi di formazione; titoli di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso alla categoria; corsi di perfezionamento o di specializzazione; dottorati di ricerca)

Indicatori\Categoria	cat. B	cat. C	cat. D	cat. EP
a) formazione	fino al 25 %	fino al 20 %	fino al 20 %	fino al 20 %
b) arricchimento professionale	fino al 20 %	fino al 25 %	fino al 20 %	fino al 15 %



Indicatori\Categoria	cat. B	cat. C	cat. D	cat. EP
c) qualità delle prestazioni	fino al 20 %	fino al 20 %	fino al 25 %	fino al 25 %
d) anzianità	fino al 20 %	fino al 15 %	fino al 15 %	fino al 10 %
e) titoli culturali e professionali	fino al 15 %	fino al 20 %	fino al 20 %	fino al 30 %
Punteggio Complessivo	100	100	100	100

Formazione: si attribuisce il punteggio massimo, in relazione alla categoria di appartenenza, qualora ci sia almeno la partecipazione ad 1 corso di formazione.

Anzianità: con un'anzianità di servizio uguale o maggiore a 3 anni si attribuisce il massimo del punteggio in relazione alla categoria di appartenenza; con un'anzianità di servizio uguale o maggiore di 2 anni e inferiore a 3 anni si attribuisce la metà del punteggio in relazione alla categoria di appartenenza.

Qualità delle prestazioni: con valutazione almeno pari a 71/100 viene attribuito il massimo del punteggio in relazione alla categoria di appartenenza.

Gli indicatori “**Arricchimento professionale**” e “**Titoli culturali e professionali**” verranno valutati dalla commissione di cui al successivo articolo 6.

Art. 6 – Nomina della Commissione

1. La commissione è nominata con provvedimento del Direttore Generale e provvede a compilare la graduatoria.

Art. 7 – Nomina dei vincitori, limiti e decorrenza della nomina

1. Saranno dichiarati vincitori i candidati che avranno conseguito un punteggio complessivo pari ad almeno 50 punti.

2. In applicazione dell'art. 79, comma 5, del CCNL 2006-2009, il numero di passaggi sarà determinato nei limiti degli stanziamenti previsti per il personale fino alla categoria D e per il personale della categoria EP, rispettivamente, dagli art. 63 e 65 del CCNL del triennio 2016-2018.

3. Gli inquadramenti dei vincitori nella posizione economica superiore hanno decorrenza giuridica e economica dal 1° gennaio 2020.

LA DIRETTRICE GENERALE F.F.
(Dott.ssa Silvia Quattrocioche)